

Bruxelles, 5 settembre 2023 (OR. en, es)

12602/23

POLGEN 118 AG 90

NOTA

Origine: Spagna
in data: 17 agosto 2023

Destinatario: Delegazioni

Oggetto: Richiesta della Spagna in vista della modifica del regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

Si allega per le delegazioni una nota della delegazione spagnola relativa a una proposta di modifica del regolamento n. 1 in vista della sessione del Consiglio "Affari generali" che si terrà il 19 settembre 2023.

12602/23 crt/VIA/am 1 GIP.COORD **IT**

ALLEGATO 1

Il 17 agosto 2023 il governo spagnolo ha chiesto alla presidenza del Consiglio dell'UE di avviare la procedura di modifica del regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico dell'UE al fine di includere il catalano, il basco e il galiziano — lingue spagnole che godono di uno status ufficiale in Spagna e sono riconosciute come lingue coufficiali a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea — in tale regime linguistico dell'UE.

La proposta di modifica del regolamento n. 1/1958 è illustrata di seguito.

IM 009422 2023 17 agosto 2023 RAPPR. PERM. SPAGNA UE BRUXELLES INVIO

GOVERNO MINISTERO

DELLA DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'UNIONE EUROPEA

SPAGNA E DELLA COOPERAZIONE

A25 93739

Data 17 AGOSTO 2023

Destinatario: presidenza del Consiglio dell'Unione europea

Madrid, 17 agosto 2023

Si notifica la decisione del governo spagnolo di chiedere al Consiglio di includere il catalano, il basco e il galiziano — lingue spagnole diverse dal castigliano che godono di uno status ufficiale in Spagna — nel regime linguistico dell'Unione europea, mediante modifica del regolamento n. 1 (GU 17 del 6.10.1958, pag. 358), che disciplina tale regime linguistico, conformemente all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni contenute nello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Vi saremmo grati se voleste avviare i procedimenti di modifica previsti in sede di Consiglio, nonché includere la questione nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio "Affari generali" che si terrà il 19 settembre 2023.

Si prega inoltre di fornire aggiornamenti tempestivi sui progressi compiuti in materia.

(Formula di cortesia)

José Manuel Albares Bueno Ministro degli Affari esteri, dell'Unione europea e della cooperazione

cc Thérèse Blanchet, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

CODICE SICURO DI VERIFICA (CSV): GEN-6d42-7d1a-dbc3-64b5-3d69-c087-6e6c-5eff INDIRIZZO DI VERIFICA: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm FIRMATARIO(1): JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO / DATA: 17 agosto 2023 06:47 / Nessuna azione specifica

REGOLAMENTO N. 1

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto l'articolo 217 del Trattato342 TFUE, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità,

considerando che le quattro lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,

considerando che, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, TUE, i trattati sono stati tradotti in catalano, basco e galiziano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua basca, la lingua bulgara, la lingua catalana, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua galiziana, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

Articolo 2

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.